



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 586

Legge n. 99 del 23 luglio 2009 - Art. 59

"Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale"

Servizi di trasporto ferroviario passeggeri sulla linea Udine - Tarvisio richiesti
dall'impresa ferroviaria Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante *"Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria"* e, in particolare, l'articolo 37 che prevede che l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o sue articolazioni;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante *"Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* ed in particolare l'articolo 59 recante limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, concernente i criteri di cui all'articolo 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare i criteri in base ai quali l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) stabilisce se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale ed eventualmente dispone le limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri;

VISTA la nota prot. RFI-DCE-DCOVA0011\P\2011\0000895 del 20/05/2011 con cui il Gestore dell'Infrastruttura, in riferimento alle richieste di tracce dell'IF Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l. per servizi passeggeri in ambito nazionale per l'orario di servizio dic. 2011 - dic. 2012, ha chiesto

all'URSF di svolgere ogni dovuto accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, comma 3 della Legge 99/2009, circa il possibile impatto dei suddetti servizi con quelli a committenza pubblica regionale. RFI S.p.A. ha inoltre segnalato che l'impresa FUC ha comunicato che le tracce richieste sono finalizzate alla realizzazione di un servizio passeggeri transfrontaliero relativo al progetto europeo "Micotra", che vede partner la Regione Friuli Venezia Giulia, la Carinzia e le imprese ferroviarie FUC ed OBB;

VISTA la nota prot. RFI-DCE-DCO\A0011\P\2011\0001128 del 13/06/2011 con cui il Gestore dell'Infrastruttura conferma all'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l. la disponibilità delle tracce richieste, fermo restando la necessità di effettuare un'ulteriore verifica sulla ricettività dell'infrastruttura interessata dalle suddette tracce, nel rispetto delle finestre temporali necessarie per gli interventi manutentivi e nell'osservanza delle regole di utilizzo delle linee e degli impianti;

VISTA la nota prot. 475/4/URSF del 24/06/2011, indirizzata a Trenitalia S.p.A., Ferrovie Udine Cividale S.r.l. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale l'URSF ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alle valutazioni di cui all'art. 59 della Legge n. 99, nonché la nomina del responsabile del procedimento, e contestualmente ha richiesto alle suddette parti coinvolte nel procedimento gli elementi necessari per effettuare l'analisi dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico, anche ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto Dirigenziale prot. n. 203/1/URSF del 6 maggio 2010;

VISTA la nota prot. 1942 del 22/07/2011 con cui l'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l. - in risposta alla nota 475/4/URSF del 24/06/2011 - fornisce informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario passeggeri richiesti, ed in particolare che:

- il servizio programmato collegherà la stazione di Udine con la stazione di Villach (Austria) e quindi trattasi di un collegamento transfrontaliero;
- si ipotizza un numero esiguo di passeggeri in ambito nazionale rispetto a quelli transfrontalieri;
- essendo accettati i biglietti emessi da Trenitalia S.p.A., la quota di biglietti venduti ed il relativo ricavato per il traffico nazionale italiano sarà modesta rispetto all'introito ipotizzato per il traffico transfrontaliero (da ripartire fra le due IF partner FUC ed OBB);
- l'orario delle tracce richieste soddisfa l'esigenza di spostamenti con finalità turistica, confermata peraltro dalla composizione dei convogli adottata (due carrozze ed un bagagliaio per trasporto di biciclette o di sci);
- le fermate previste in Italia sono Udine, Gemona del Friuli, Venzona, Carnia, Pontebba, Ugovizza e Tarvisio B.V.;
- il materiale rotabile utilizzato consiste in una locomotiva E 190, due carrozze più un bagagliaio;
- il progetto europeo "Micotra" prevede un contributo per il servizio in Italia pari a Euro 711.000;

VISTA la nota prot. 715 del 25/07/2011 con cui l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, in riscontro alla nota prot. 475/4/URSF del 24/06/2011 - fornisce informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario passeggeri richiesti dall'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l., in particolare che:

- i suddetti servizi ferroviari sono inseriti nell'ambito del progetto Interreg "Micotra" e rientrano, per l'intera tratta, nelle competenze trasferite alla Regione FVG con il D.Lgs. n. 111/2004. Tale progetto riguarda infatti servizi ferroviari ricompresi nell'ambito dei servizi transfrontalieri espressamente indicati all'art. 11, comma 1, lett. g) del citato D.Lgs. n. 111/2004 quali non rientranti nella competenza Statale, servizi che la Regione ha successivamente qualificato e disciplinato con la L.R. n.23/2007 ed inserito nella Pianificazione regionale di settore in via di definizione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha oggi in essere Contratti di Servizio per la gestione dei servizi di interesse regionale sia con la Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l che con la Società Trenitalia S.p.A.;
- la situazione sopra descritta determina, a parere dell'Assessore regionale, un contesto diverso da quello disciplinato dall'art. 59 della Legge n. 99/2009;
- il progetto riguarda un servizio di trasporto ferroviario rivolto principalmente alle comunità locali ed avente caratteristiche di trasporto transfrontaliero, e nasce dalla presa d'atto dell'assenza di collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia in orario diurno, a fronte della soppressione, già da qualche anno, dei collegamenti internazionali svolti da Trenitalia in collaborazione con OBB sulla relazione Venezia-Vienna;
- preso atto di tale situazione, la Regione FVG ed il Land Carinzia hanno deciso di avviare una specifica progettualità a valere sui programmi Interreg, di carattere sperimentale e della durata di un anno;
- il servizio sperimentale sarà costituito da due coppie giornaliere di treni, in orario diurno, sulla relazione Udine-Villaco: per la tratta Udine-Tarvisio tali servizi saranno svolti da personale della Società Ferrovie Udine Cividale, mentre sulla tratta Carinziana (Tarvisio-Villaco) lo svolgimento sarà assicurato da personale della società OBB;
- i servizi per la tratta in Friuli Venezia Giulia sono strutturati in modo da integrarsi ai servizi in essere, evitando sovrapposizioni funzionali con questi ultimi: la Regione FVG non ha comunque rilevato criticità derivanti dall'attuazione dei suddetti servizi sperimentali;
- entro la fine dell'anno la società Ferrovie Udine-Cividale rinnoverà il vigente contratto di servizio ed in tale ambito si prenderà atto dei suddetti servizi sperimentali;
- gli esiti della valutazione effettuata dalla Regione FVG con l'IF Trenitalia S.p.A. evidenziano la non interferenza del Progetto "Micotra" con i servizi attualmente eserciti da tale impresa ferroviaria, che potrà giovare, per le tratte della sperimentazione svolte in territorio regionale, degli introiti relativi all'accesso su tali nuovi treni da parte di viaggiatori muniti di titolo di viaggio emesso da Trenitalia S.p.A. stessa;
- l'impatto del servizio sperimentale di cui al progetto "Micotra" risulta, per Trenitalia S.p.A., tale da non pregiudicare l'equilibrio economico del Contratto di Servizio;
- la programmazione dei servizi attinenti il progetto "Micotra" prevede che, relativamente alle tratte nazionali italiana ed austriaca, restino validi i biglietti interni, ovvero i titoli attualmente emessi, ciò proprio in funzione di non gravare - con l'attuazione del progetto sperimentale - sulla sostenibilità dei servizi contrattualizzati dalla Regione con Trenitalia, nell'ottica dell'integrazione funzionale dei nuovi treni con la struttura dei servizi già in essere;
- in conclusione la Regione FVG conferma l'assenza di effetti distorsivi sui servizi in essere sulla tratta Udine-Tarvisio a fronte dell'attuazione del progetto sperimentale "Micotra".

VISTE le note prot. TRNIT-AD/P\2011\0032269 (versione non confidenziale) e TRNIT-AD/P\2011\0032270 (versione riservata) del 28/07/2011 con cui l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., in risposta alla nota n. 475/4/URSF del 24/06/2011, dichiara tra l'altro che:

- i servizi annunciati dall'IF Ferrovie Udine Cividale sulla linea Udine – Tarvisio Boscoverde possono esercitare un impatto sui servizi effettuati da Trenitalia S.p.A. in regime di obbligo di servizio pubblico;
- il servizio proposto dall'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l. prevede due coppie di treni sulla linea Udine-Tarvisio: su tale linea l'IF Trenitalia S.p.A. svolge attualmente servizi di tipo regionale disciplinati da contratto di servizio pubblico sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- l'offerta attuale di Trenitalia S.p.A. consiste in 24 treni al giorno, di cui n. 8 tra Tarvisio e Udine (con prosecuzione su Cervignano-Trieste) e n. 16 tra Carnia/Gemona e Udine (con prosecuzione su Cervignano-Trieste);
- ha stimato la domanda potenzialmente aggredibile in sia in termini di milioni viaggiatori-km che di ricavi equivalenti, prendendo a riferimento il bacino di utenza rilevante ed analizzando il tipo di servizio, nonché le fermate ed i tempi di percorrenza ipotizzati dall'IF FUC;
- ha stimato il volume di domanda per il quale si avrebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio esistente, dopo aver ricavato il risultato netto sul bacino di utenza interessato e l'equivalente volume di viaggiatori-km;
- ritiene - stante le suindicate valutazioni e nel caso in cui fossero confermate le ipotesi circa l'entità e le caratteristiche dell'offerta effettuata dall'IF FUC - che i nuovi servizi proposti, pur generando effetti negativi sul conto economico del bacino di utenza interessato, non ne pregiudicherebbero l'equilibrio economico ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto Dirigenziale n. 203/1/URSF del 23 maggio 2010.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO preliminarmente che non risulta condivisibile quanto affermato dall'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia relativamente al fatto che la situazione sopradescritta determina “un contesto diverso da quello disciplinato dall'art. 59 della Legge n. 99/2009, ove lo scopo della verifica attiene [...] ai servizi internazionali di trasporto di persone e alle loro interrelazioni con i servizi svolti in ambito nazionale sulla base di un contratto di servizio, in particolare per ciò che concerne la compromissione dell'equilibrio economico”. Il suindicato art. 59 si applica infatti a tutti i servizi interferenti con un Contratto di Servizio pubblico, anche in ambito nazionale e/o locale, e l'URSF è l'Organismo competente ad esprimersi sulla compromissione dell'equilibrio economico dei suddetti CdS e a disporre le eventuali limitazioni al servizio richiesto: il D.Lgs. n. 111/2004, che assegna (vedasi art. 11, comma 1, lettera g)) alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi di trasporto ferroviario a carattere transfrontaliero, non limita infatti la potestà dell'Organismo di regolazione ferroviaria di verificare la compatibilità di tali servizi con quelli in ambito nazionale e/o locale, ai fini di non comprometterne il complessivo esercizio.

CONSIDERATO pertanto che spetta all'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari esprimersi sul caso in esame;

CONSIDERATO che il servizio ferroviario *Udine – Tarvisio – Villach* è inserito nell'ambito del progetto Interreg “Micotra” ed ha caratteristiche di trasporto transfrontaliero (che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 111/2004 rientra, per l'intera tratta, nelle competenze trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia);

CONSIDERATO che il progetto europeo "Micotra" riguarda un servizio di trasporto ferroviario rivolto principalmente alle comunità locali, ed ha origine dall'attuale assenza di collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia in orario diurno (stante la soppressione dei collegamenti internazionali svolti dalle IF Trenitalia/OBB sulla relazione Venezia-Vienna);

CONSIDERATO che essendo validi - per i nuovi servizi ferroviari richiesti in territorio italiano - i biglietti emessi da Trenitalia S.p.A., la quota di biglietti ed il relativo ricavo ipotizzato per il traffico nazionale sarà nettamente inferiore rispetto all'introito ipotizzato per il traffico transfrontaliero;

CONSIDERATO che sia l'orario delle tracce richieste che la composizione dei convogli adottata (due carrozze ed un bagagliaio per trasporto di biciclette o di sci) sono dirette a soddisfare l'esigenza di spostamenti con finalità turistica;

CONSIDERATO che Trenitalia S.p.A. identifica i seguenti treni interferenti con il servizio proposto dall'IF Ferrovie Udine Cividale:

- n. 8 treni/giorno tra Tarvisio e Udine (con prosecuzione su Cervignano-Trieste);
- n. 16 treni/giorno tra Carnia/Gemona e Udine (con prosecuzione su Cervignano-Trieste);

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in essere Contratti di Servizio per la gestione dei servizi di interesse regionale sia con la Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. che con la Società Trenitalia S.p.A.;

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia non ha - allo stato attuale - rilevato criticità con le suddette IF titolari dei contratti di servizio pubblico regionale (FUC ed Trenitalia) derivanti dall'attuazione dei suddetti servizi sperimentali, anche in considerazione del fatto che i servizi - per la tratta in Friuli Venezia Giulia - sono strutturati in modo da integrarsi ai servizi esistenti, evitando sovrapposizioni funzionali con quest'ultimi;

PRESO ATTO che gli esiti della valutazione effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Trenitalia S.p.A. evidenziano la non interferenza del Progetto "Micotra" con i servizi attualmente eserciti da Trenitalia stessa, e che la Regione stessa conferma quindi - a seguito dell'attuazione dei nuovi servizi sperimentali - l'assenza di effetti distorsivi sui servizi oggetto di contratto pubblico esistenti sulla tratta Udine-Tarvisio;

PRESO ATTO che l'IF Trenitalia S.p.A., compiute le proprie opportune valutazioni e stante le ipotesi circa l'entità e le caratteristiche dell'offerta effettuata dall'IF FUC, ritiene che i nuovi servizi proposti, pur generando effetti negativi sul conto economico del bacino di utenza interessato, non ne pregiudicherebbero l'equilibrio economico;

VALUTATO quanto sopra espresso, ed in particolare che l'IF Ferrovie Udine Cividale S.r.l. con i nuovi servizi sulla linea Udine - Tarvisio Boscoverde potrebbe sottrarre solo minime quote di mercato in quanto:

- il servizio proposto ha caratteristiche di trasporto transfrontaliero, ed è prevalentemente destinato - sia per l'orario delle tracce che per la tipologia del convoglio prescelti - ad un'utenza di tipo turistico, addizionale rispetto a quella prevista in fase di definizione del contratto di servizio;
- il numero di corse giornaliere è estremamente limitato rispetto a quelle complessivamente effettuate da Trenitalia S.p.A. nel bacino di riferimento;
- la modalità di accesso prevista, che consente l'utilizzo dei nuovi servizi ferroviari ai passeggeri muniti di biglietti emessi dall'IF Trenitalia S.p.A., limita estremamente la quota di biglietti venduti per tragitti in ambito nazionale;

VALUTATO che, come anche confermato dall'IF Trenitalia S.p.A. nella propria relazione, la suddetta "minima" perdita di quote di mercato a seguito dell'attivazione dei nuovi servizi sulla linea *Udine - Tarvisio Boscoverde* non pregiudica l'equilibrio economico dei contratti di servizio esistenti;

VISTA la relazione relativa al procedimento istruttorio prot. n. 580/URSF/Div.1 del 03/08/2011, che si condivide, predisposta dal sostituto del responsabile del procedimento;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria ed allegata alla suddetta relazione relativa al procedimento istruttorio;

ADOPTA LA SEGUENTE:

DECISIONE

L'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF), ai sensi dell'art. 59, comma 3 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, a seguito della valutazione di tutte le informazioni necessarie acquisite e sulla base delle motivazioni suesposte, stabilisce che:

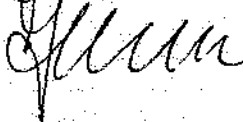
- lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dall'impresa Ferrovie Udine Cividale S.r.l. sulla tratta *Udine - Tarvisio Boscoverde* non compromette l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico (CdS) in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. titolare del CdS con la Regione Friuli Venezia Giulia, e pertanto non si dispone alcuna limitazione di cui al comma 2 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, le parti interessate possono richiedere il riesame della presente Decisione a seguito di eventuali modifiche degli elementi acquisiti, sulla base dei quali la Decisione stessa è stata adottata.

Avverso la presente Decisione, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 188/03 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero può essere proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 05 agosto 2011

Il Direttore
Ing. Fabio Croccolo



Ufficio delle Infrastrutture e dei Trasporti

